



COMUNE DI CAVALESE

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 637 del 24/12/2025

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DEL TEATRO CINEMA DI CAVALESE P.ED.1075, P.ED. 1784 E P.F. 1214/2 C.C. CAVALESE. APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AVVIO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO.

Cod. CUP n. B43D22000250007

Cod. CUP GPBC n. F49D24000530001

Premessa e relazione.

A seguito di incendio avvenuto il 4 marzo 2013 il teatro/cinema comunale di Cavalese è andato distrutto e dunque l'Amministrazione comunale ha avviato negli scorsi anni l'iter per addivenire alla ricostruzione dell'edificio e restituire alla popolazione un importante polo culturale. Con deliberazione n. 201 del 17.12.2024 e successiva n. 63 del 08.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo. Successivamente con determinazione n. 294 del 12.06.2025 il progetto esecutivo è stato approvato a tutti gli effetti nonché impegnata la spesa.

Per brevità espositiva tutte le premesse e gli atti richiamati nei suddetti provvedimenti si intendono in questa sede riportati.

Il quadro economico approvato riporta un costo complessivo di 8.042.351,85 euro di cui 5.235.547,81 € per lavori soggetti a ribasso, 232.968,49 € di oneri per la sicurezza e 2.573.835,55 di somme a disposizione.

L'opera risulta interamente finanziata con le seguenti modalità:

Premio assicurazione		2.037.427,35 €
Risorse proprie dell'Amministrazione		2.004.400,00 €
Contributo statale <i>Grandi Progetti Beni culturali</i>	DM 03.05.2024, Rep.n.173	1.500.000,00 €
Contributo provinciale – Fondo per lo sviluppo locale art. 16 c.3bis LP n. 36/1993	delib.G.P. di Trento n.703 del 26.05.2025	2.500.524,50 €
Totale		8.042.351,85 €

La gara di appalto per l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori è oramai perfezionata e risulta ora necessario provvedere alla costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Al riguardo si richiama la propria precedente determinazione n. 512 del 31.10.2025 ad oggetto l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori, contabilità, liquidazione, direzione operativa e assistenza al collaudo.

Con il presente provvedimento si intende avviare le procedure per l'individuazione del professionista a cui affidare il servizio tecnico relativo a:

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 c.1 lett.f): *soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, del medesimo decreto che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.*

Per quanto attiene la predisposizione delle prestazioni professionali in parola merita ricordare che, in base alle disposizioni vigenti, si deve favorire il ricorso a professionalità interne e solo quale ipotesi residuale sussiste la possibilità di ricorrere a professionalità esterne. Si rammenta in merito anche il comma 6 dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 che recita testualmente *"Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di*

cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice”.

Analogamente, la legge provinciale sull'argomento (art. 20, comma 1 bis, della L.P. 10.09.1993, n.26) prevede che nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura.

In base alla richiamata normativa le “ motivate ragioni ” in base alle quali si può procedere ad affidamento esterno delle prestazioni tecniche possono essere ricondotte a:

- necessità di affrontare questioni tecniche complesse;
- esigenze organizzative dell'Amministrazione (carenze, anche temporanee, di organico o di competenze specifiche).

Assume pertanto rilievo la necessità di valutare in seno ad ogni singolo ufficio del servizio tecnico le energie professionali eventualmente disponibili per l'espletamento degli incarichi in parola sul presupposto che gli stessi dovrebbero essere assunti prioritariamente dai tecnici comunali.

E' oramai consolidato che gli incarichi che siano interni o esterni, anche tramite affidamento diretto, devono avere quale presupposto base l'idoneità da parte del professionista di svolgere la prestazione, idoneità che va rapportata anche alla complessità dell'intervento.

E' certamente indubbio che per l'opera in questione, sia necessario un coordinamento per la sicurezza per quantità e qualità delle lavorazioni coinvolte, da parte di un tecnico che abbia maturato per tipologia di intervento una certa esperienza. Il cantiere in questione del tipo civile edile con la presenza di rischi degni di attenta valutazione, dalle demolizioni, alle altezze coinvolte, al numero di imprese presenti in cantiere nonché il limitato spazio in disponibilità ad uso cantiere e dunque possibili interferenze anche esterne, portano a dover tenere in considerazione le capacità e le esperienze pregresse acquisite per opere analoghe o affini. All'interno del servizio tecnico del Comune di Cavalese non sono presenti figure idonee soprattutto per la mancanza di adeguata esperienza, oltre e soprattutto a non avere i titoli necessari di cui all'art.98 del d.lgs. n. 81/2008.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per affidare il servizio di coordinamento della sicurezza all'esterno dell'Amministrazione.

Si richiama ancora l'articolo 10 c.8bis della L.P. n. 2/2016 che prevede: *al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, individuando la procedura di scelta del contraente in base al valore complessivo della singola prestazione, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.*

L'importo delle opere cui all'incarico in oggetto, è suddiviso fra le seguenti categorie d'opera, definite dalla Tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 “ *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione* ”:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	2.801.403,85 €
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	1.070.762,18 €
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria	202.159,41 €

		<i>compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>		
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>		683.834,94 €
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>		710.355,92 €
		TOTALE		5.468.516,30 €

In considerazione di ciò, per l'incarico di *coordinatore per la sicurezza* l'importo complessivo stimato di affidamento, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 c.4 del d.lgs. n. 36/2023 è di 115.452,23 € (onorario) più CNPAIA al 5% (percentuale ipotetica cautelativa – 5.772,61 €) e dunque complessivi 121.224,84 € al netto di IVA. L'importo posto a base d'asta è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice degli appalti e del D.M. 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione - articolo 41, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023).

In facoltà dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale potrà imporre all'operatore economico l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In linea con quanto indicato dal MIT con parere del 06 dicembre 2024 n. 3116 si precisa che il detto quinto d'obbligo non costituisce opzione di cui all'art. 120 c.1 lett.a) in quanto verrà applicato solo ed eventualmente nel caso di modifiche contrattuali e/o varianti in corso d'opera oggi non previste e non prevedibili.

Ritenuto quindi procedere con l'individuazione del contraente tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 previa indagine di mercato e confronto tra più operatori.

Ricordato che l'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti inferiori ai 140.000,00 euro, la scelta avvenga in via diretta, anche per servizi di ingegneria e architettura, *assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali*.

Ritenuto al fine di garantire partecipazione e trasparenza, di pubblicare preliminarmente un Avviso per manifestazione di interesse ai sensi ed effetti di cui all'art. 2 dell'allegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023 e preordinato alla scelta di operatori da interpellare per la selezione in oggetto.

Per garantire il possesso di idonee pregresse esperienze vengono stabiliti i seguenti requisiti minimi di cui in parte, già obbligatori per norma:

- Possesso dei requisiti di ordine generale artt. 94 e 95 del d.lgs. n.36/2023;
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV del d.lgs. n.81/2008. Sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del decreto;
- Avere nel proprio curriculum professionale almeno un incarico diretto di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per almeno un intervento affine il cui importo lavori sia complessivamente superiore a 1.500.000,00 euro.

Ritenuto di stabilire:

- in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio da affidare, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni richieste al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, il ruolo di coordinatore della sicurezza non può essere subappaltato. La scelta del professionista avviene tramite una valutazione di tipo qualitativo basata sul singolo curriculum e sulle pregresse esperienze. La cessione del ruolo attraverso subappalto -anche solo parziale- farebbe decadere la qualità offerta in sede di gara;
- divieto di avvalimento per dimostrare le esperienze pregresse: vista la natura intellettuale della prestazione non è logicamente possibile utilizzare le esperienze ed il know-how di altri soggetti.

in ragione del termine di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, si ritiene di prevedere l'applicazione della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n.81/2008 non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI.

Tenuto conto del carattere improcrastinabile dei lavori da eseguire e dei tempi necessari per assicurare l'ultimazione degli stessi, si rende opportuno, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, autorizzare l'eventuale esecuzione anticipata del servizio oggetto del presente provvedimento, in via d'urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Funzionario responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cavalese, il quale ha acclarato che l'istruttoria tecnico-amministrativa di cui all'assunzione del presente provvedimento è stata condotta in termini compiuti assolvendo tutti gli obblighi normativi e regolamentari di riferimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata l'intera relazione di premessa a sostegno e motivazione del presente provvedimento quale parte integrante.

Visto lo schema di "Avviso per manifestazione di interesse propedeutico all'affidamento diretto del servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – CSE e di cui al d.lgs. n. 81/2008 nell'ambito dei lavori di "ricostruzione del teatro – cinema di Cavalese – p.ed.1075, p.ed. 1784 e p.f. 1214/2 C.C. Cavalese", da pubblicare all'interno del "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici (SICOPAT)" (<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/##/> - sezione Avvisi) nonché sul sito istituzionale del Comune di Cavalese.

Vista la legge provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993 ss.mm.ii. e il relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.P. di data 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. che disciplina l'appalto di opere pubbliche.

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Vista la legge provinciale n. 2 di data 09 marzo 2016 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, corredato delle relative note.

Visto l'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012, con il quale è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endo-procedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Viste le disposizioni del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18.02.2025 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025-2027, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati."

Vista la deliberazione giuntale nr. 48 del 20.03.2025 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.

Visto l'atto del Sindaco n. 3615/Prot. del 13.03.2023, ad oggetto: "Nomina responsabili degli uffici e dei servizi. Triennio 2023-2025".

DETERMINA

1. di assumere, per le ragioni esposte in premessa il provvedimento a contrarre, autorizzando l'avvio della procedura di cui all'art. 50 comma 1, lettera b) del d.lgs. n.36/2023, per l'affidamento diretto del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 nell'ambito dei lavori di ricostruzione del cinema - teatro di Cavalese p.ed. 1075 C.C. Cavalese;

2. di prendere atto che per l'incarico di coordinatore per la sicurezza l'importo complessivo stimato di affido, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 14 c.4 del d.lgs. n. 36/2023 è di

115.452,23 € (onorario) più CNPAIA al 5% (percentuale ipotetica cautelativa – 5.772,61 €) e dunque complessivi 121.224,84 € al netto di IVA;

3. di approvare lo schema di avviso per la presentazione di manifestazione di interesse da pubblicare all'interno del "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici (SICOPAT)" (<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#!/> - sezione Avvisi) nonché sul sito istituzionale del Comune di Cavalese;

4. di dare atto che l'avviso di cui al punto 2 viene pubblicato al fine di indagine di mercato ex art. 2 dell'allegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023 nonché preordinato alla scelta di operatori chiamati a partecipare alla selezione per lo specifico affidamento;

5. di non procedere ai sensi dell'articolo 7 della LP n. 2/2016 alla suddivisione in lotti, in considerazione della tipologia dei servizi da svolgere che richiedono l'integrazione in modo unitario delle prestazioni per una corretta realizzazione dell'opera a cui i servizi sono riferiti, in quanto la suddivisione rischia di pregiudicarne l'esecuzione;

6. di stabilire per i motivi in premessa esposti le presenti clausole e condizioni:

- di escludere l'utilizzo della clausola sociale che prevede il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 32, comma 3 della L.P. n. 2/2016;

- di prevedere l'applicazione della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;

- di vietare il subappalto;

- divieto di avvalimento per dimostrare le esperienze pregresse;

7. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale impone all'operatore economico l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. La presente clausola non costituisce opzione ai sensi dell'art. 120 c.1 lett.a) del Codice appalti;

9. di dare atto che la somma necessaria ed a copertura del servizio in oggetto risulta già contenuta all'interno del quadro economico dell'intera opera la cui somma risulta impegnata con precedente propria determinazione n.294 del 12.06.2025 a specifico capitolo di bilancio alla Missione codice 01.05-2.02 cap. 304010 del bilancio di previsione 2025-2027;

10. di procedere alla liquidazione e pagamento del contributo ANAC pari a euro 35,00 nell'ambito dei fondi già impegnati;

11. di evidenziare che il Comune di Cavalese ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n.190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";

12. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, in capo al responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con menzione a quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali e di quanto sancito dalle Linee guida n. 15 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

13. di evidenziare altresì che La Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del whistleblower nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#!/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previo obbligo di segnalazione all'Ente o all'ANAC".

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.p. 30.11.1992, n.23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.02.07.2010, n.104;

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del d.lgs. 02.07.2010, n.104.

dr/DR

Cavalese, lì 24/12/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Daniela Rossi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cavalese. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rossi Daniela in data 24/12/2025

Zadra Elisabetta in data 24/12/2025